



Istituto di Istruzione Superiore “Mattei – Fortunato” Eboli (SA)

Via Serracapilli, 28/A84025 Eboli (SA) tel. **0828-333167**
pec sais067002@pec.istruzione.it peo sais067002@istruzione.it
Cod. fisc. 91053360656. P.IVA 05183650653
Codice meccanografico **SAIS067002**
www.iismatteifortunato.edu.it

Al Direttore S.G.A.

Al sito web – Amministrazione Trasparente

Albo Pretorio

ATTI SEDE

OGGETTO: Procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarico di Esperto Enologo – Avviso pubblico prot. n. 7488 del 10/07/2026, successivamente integrato con Avviso prot. n. 7780 del 03/08/2026 – Revoca in autotutela dell’Avviso e conseguente caducazione della graduatoria provvisoria Prot.n. 8054 del 24.08.2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI E RICHIAMATI

- la Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, l’art. 97, ai sensi del quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e, in particolare, gli artt. 1, 3, 6, 6-bis, 7 e ss., 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies;
- l’art. 1 della Legge n. 241/1990, secondo cui l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta, tra l’altro, dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- l’art. 3 della Legge n. 241/1990, in materia di obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi;
- l’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, in materia di conflitto di interessi;
- l’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, con conseguente inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;
- l’art. 21-octies della Legge n. 241/1990, in materia di annullabilità del provvedimento amministrativo;
- l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, in materia di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, per quanto eventualmente applicabile alla fattispecie e limitatamente ai profili di effettiva illegittimità che dovessero essere accertati;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l’art. 7, comma 6, concernente il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per esigenze cui le amministrazioni non possano far fronte con il personale in servizio, nonché l’art. 53 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e conflitto di interessi;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6-bis, concernente l’obbligo delle amministrazioni di disciplinare e rendere pubbliche procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali;

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 40, in materia di possibilità per le istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, e, in particolare, gli artt. 43, 44 e 45, concernenti l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche e il ricorso a esperti esterni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto applicabile;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, per quanto compatibile e limitatamente ai profili eventualmente applicabili alla procedura, ferma restando la specifica disciplina degli incarichi individuali di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI

- il PTOF vigente;
- il Programma Annuale 2026, approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 33 del 09/02/2026;
- il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi a esperti esterni, approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 41 del 18/01/2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI

- la Decisione Dirigenziale prot. n. 7487 del 10/07/2026, avente ad oggetto l’avvio della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Esperto Enologo;
- l’Avviso Pubblico prot. n. 7488 del 10/07/2026, relativo alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Esperto Enologo;
- il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 7748 del 30/07/2026 di nomina della Commissione di valutazione delle istanze;
- il verbale della Commissione di valutazione acquisito agli atti con prot. n. 7778 del 03/08/2026;
- l’Avviso pubblico successivamente integrato e pubblicato in data 03/08/2026, prot. n. 7780;
- il verbale della Commissione di valutazione acquisito agli atti con prot. n. 8051 del 24/08/2026;
- il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Esperto Enologo prot.n. 8054 del 24.08.2026;

PRESO ATTO

- che, successivamente all’avvio della procedura selettiva e nel corso del relativo iter amministrativo, sono intervenuti elementi organizzativi e gestionali tali da determinare il venir meno, in concreto, delle esigenze che avevano originariamente indotto l’Istituzione scolastica a procedere all’affidamento dell’incarico di Esperto Enologo;
- che, pertanto, l’interesse pubblico concreto e attuale posto a fondamento della procedura selettiva risulta venuto meno, rendendo non più attuale l’esigenza di pervenire alla conclusione della procedura e alla stipula del relativo contratto;

RILEVATO

- che l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere di cura dell’interesse pubblico, deve assicurare che le procedure avviate siano mantenute in essere e portate a conclusione solo ove permangano le esigenze e le finalità che ne hanno giustificato l’indizione;
- che la prosecuzione della procedura selettiva, in assenza dell’originaria esigenza amministrativa, determinerebbe un inutile aggravio procedimentale e non risulterebbe coerente con i principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e buon andamento dell’azione amministrativa;
- che il venir meno dell’esigenza posta a fondamento della procedura costituisce un mutamento della situazione di fatto e dell’interesse pubblico originario rilevante ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990;

- che tale sopravvenienza non attiene alla professionalità, all'idoneità o al comportamento dei candidati e non costituisce valutazione negativa nei confronti di alcun partecipante, ma è esclusivamente riconducibile alla mutata situazione delle esigenze dell'Istituzione scolastica;

RITENUTO

- che ricorrano i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela mediante revoca della procedura selettiva, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, per sopravvenuto mutamento della situazione di fatto e per il venir meno dell'interesse pubblico originariamente perseguito;
- che, conseguentemente, debba essere disposta la caducazione della graduatoria provvisoria, quale atto consequenziale e non ulteriormente utilizzabile ai fini del conferimento dell'incarico;
- che la misura di autotutela sia proporzionata e adeguata alla situazione sopravvenuta, intervenendo in una fase antecedente alla stipula del contratto e prima della definitiva stabilizzazione della graduatoria;
- che non risultino, pertanto, consolidati diritti contrattuali in capo ai partecipanti alla procedura e che l'interesse pubblico concreto e attuale alla cessazione della procedura debba prevalere sull'interesse alla prosecuzione della stessa;

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. Per le motivazioni esposte in premessa, è disposta, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, la revoca in autotutela:
 - della Decisione Dirigenziale prot. n. 7487 del 10/07/2026, limitatamente agli effetti connessi alla procedura in oggetto ancora suscettibili di produrre effetti;
 - dell'Avviso Pubblico prot. n. 7488 del 10/07/2026;
 - dell'Avviso pubblico successivamente integrato e pubblicato in data 03/08/2026, prot. n. 7780, relativi alla procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Esperto Enologo.
3. Per effetto della revoca della procedura, è disposta la caducazione e comunque l'annullamento della graduatoria provvisoria relativa alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Esperto Enologo (Prot.n. 8054 del 24.08.2026) di cui all'Avviso prot. n. 7780 del 03/08/2026. La predetta graduatoria non potrà, pertanto, essere trasformata in graduatoria definitiva né essere utilizzata ai fini del conferimento dell'incarico.
4. Per effetto del presente provvedimento, non si procederà alla stipula del contratto di conferimento dell'incarico di Esperto Enologo nell'ambito della procedura oggetto di revoca.
5. Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Istituzione scolastica, sul sito web istituzionale e nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
6. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Rago, Direttore S.G.A. dell'Istituzione scolastica, già individuato nell'Avviso pubblico.
7. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Campagna
Firmato digitalmente